FOGLIO INFORMATIVO

MUTUO DL23 2020 ART 13M

INFORMAZIONI SULLA BANCA/INTERMEDIARIO

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA Soc. Coop.
Iscritta all'Albo delle Coop. a Mutualità prevalente al n. A163655- Iscritta all'albo banche n.4831/4 - ABI 08342
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA
Registro delle Imprese di Salerno n. 00639000652 e Cod.Fisc. 00639000652
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220
Sede legale in 84020 Aquara (SA) via G. Garibaldi n. 5
Sede amministrativa in 84047 Capaccio Paestum (SA) via SS 18 – Loc. Cerro
Tel. 0828 962755 fax 0828 962622 - e-mail info@bccaquara.it – www.bccaquara.it

CHE COSA SONO I FINANZIAMENTI IN CONVENZIONE CON MEDIO CREDITO CENTRALE SPA – FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

I **Finanziamenti in Convenzione con Medio Credito Centrale spa - Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese** sono assistiti dal Fondo di Garanzia per le PMI (art. 2 comma 100 lett. a) Legge 662/96) gestito dal Medio Credito Centrale Spa (MCC) e destinati a sostenere l'accesso al credito delle Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) e Professionisti.
Il Fondo di Garanzia valuta l'ammissibilità dei richiedenti in base alla tipologia e alla durata dell'operazione e determina
la percentuale di garanzia in funzione della probabilità di inadempimento attraverso un modello di valutazione suddiviso in cinque fasce correlate alla probabilità di inadempimento (rischio maggiore, percentuale garantita più elevata). Tale modello di valutazione non si applica nel caso di start-up, start-up innovative, incubatori certificati e pratiche di importo ridotto (non superiori ad € 25.000,00 per singolo beneficiario).
L'intervento del Fondo è assistito dalla garanzia in ultima istanza dello Stato.
Possono beneficiare:
Le PMI:
- Start-up innovative ed incubatori certificati appartenenti a tutti i settori economici, purchè l'operazione sia direttamente finalizzata all'attività economica svolta, ad eccezione dei seguenti: A – Agricoltura, silvicoltura e pesca; K – Attività finanziarie e assicurative; O – Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; T – Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze; U – Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.
-I Professionisti iscritti agli ordini professionali o che aderiscono alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013;
Le operazioni finanziarie con piano di ammortamento e finalizzate ad investimenti, sono soggette ad una serie di requisiti che possono determinare la revoca dell' agevolazione:
- il programma di investimento deve essere completato dal beneficiario finale entro 5 anni dal perfezionamento dell'operazione;
- i soggetti beneficiari finali devono predisporre una relazione finale, contenente l'elenco degli impieghi del finanziamento garantito, la descrizione delle eventuali variazioni sostanziali intervenute rispetto al programma di investimento presentato, l'attestazione dell'avvenuto avvio dell'attività prevista, nonché copia delle fatture relative agli attivi materiali e immateriali acquistati o realizzati.
- la relazione finale sul programma di investimento deve essere conservata per un periodo di 5 anni dalla data di scadenza dell'operazione finanziaria garantita dal Fondo e deve essere trasmessa dal soggetto beneficiario finale ad MCC, entro un mese dalla relativa richiesta;
- qualora dalla relazione finale sul programma di investimento inviata dal soggetto beneficiario finale emerga il completamento parziale del programma di investimento, l'agevolazione è revocata in misura proporzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PMI e MUTUO CHIROGRAFARIO COVID19
Il Decreto Liquidità (D.L. n°23/20, art. 13) ha introdotto alcune modifiche al regolamento del Fondo di Garanzia per le
PMI che resteranno in vigore sino al 31.12.2020 quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la concessione sempre
gratuita della garanzia, l'ampliamento dell'importo massimo garantito, l'estensione anche alle Mid-Caps, l'ammissione
anche per le rinegoziazioni, inadempienze probabili, scadute e sconfinanti deteriorate.
L' art. 13, comma 1, lett. m) del Decreto, inoltre, consente alle Imprese di poter accedere a nuova liquidità tramite il sistema bancario con il supporto dello Stato, attraverso la garanza del Fondo per le PMI.

Mutuo Chirografario COVID19 è il finanziamento destinato a PMI e persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza sanitaria e finalizzato a liquidità aziendale (acquisto scorte, pagamento fornitori, pagamento spese per il personale) e investimenti materiali e immateriali, spese di ristrutturazione e ammodernamento dell'azienda.

L'importo finanziato non può superare il 25% dei ricavi come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale alla data di presentazione della richiesta al Fondo di Garanzia, ovvero, per i soggetti costituiti dal 01/01/2019 da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.
Possono richiederlo sia clienti ordinari che soci della Banca (nuova clientela e clientela già acquisita) e potrà essere collocato dalla Banca fino al 31.12.2020, contestualmente ai benefici previsti ai sensi dell'art 13 del D.L. n° 23/20.
E' prevista una garanzia del Fondo, pari al 100% e non sono ammesse altre forme di garanzia, reali o personali;

CARATTERISTICHE MUTUO CHIROGRAFARIO
Il **mutuo chirografario** è un finanziamento a medio-lungo termine, concesso a cliente che non riveste la qualifica di "consumatore".
Il contratto di mutuo chirografario impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo (c.d. contratto di durata).
La durata del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto.
Con il contratto di mutuo chirografario la banca consegna al cliente, che agisce per scopi inerenti l'attività imprenditoriale o professionale svolta, una somma di denaro dietro impegno da parte del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso.
Il cliente rimborsa il mutuo mediante il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi a tasso fisso.
Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso.
L'eventuale durata medio-lunga del finanziamento (superiore ai 18 mesi) permette al cliente di avvalersi del regime fiscale agevolato.

Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.
Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.
Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Altro

A copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento il cliente ha la possibilità di aderire ad una polizza assicurativa a fronte dei rischi morte per infortunio e malattia o invalidità totale e permanente da infortunio e malattia di grado pari o superiore al 70%.
Il cliente può provvedere autonomamente alla scelta della polizza.
Ulteriori dettagli sono contenuti negli appositi "Fascicoli Informativi" che sono disponibili presso gli sportelli della banca.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Rischio di tasso
Tasso fisso - Il mutuo chirografario a tasso fisso presenta per il cliente un "rischio di tasso"; in sostanza, nel corso del rapporto può determinarsi una variazione al ribasso dei tassi di interesse, mentre l'impegno finanziario del cliente rimane agganciato al tasso originariamente pattuito.
Tasso indicizzato ("tasso variabile") - Il mutuo chirografario a tasso indicizzato, cioè agganciato all'andamento di determinati parametri (es. Euribor) variabili nel corso del tempo, presenta per il cliente un "rischio di tasso"; in sostanza, nel corso del rapporto può verificarsi un aumento del valore del parametro preso a riferimento con conseguente aggravio dell'impegno finanziario richiesto al cliente.
Tasso indicizzato ("tasso variabile") con clausola "floor"- laddove il parametro di indicizzazione assumesse valore pari a
zero o con segno algebrico negativo, il tasso di interesse complessivo di volta in volta applicato non potrà mai essere, comunque, inferiore al valore della parte percentuale fissa del tasso di interesse (spread).
La banca può sciogliere il contratto per mancato o ritardato pagamento anche solo di una rata. Lo scioglimento del contratto comporta la restituzione immediata del debito residuo.

Se il cliente non può saldare il debito, la banca può agire in via giudiziaria. Se c'è un fideiussore, anche lui è tenuto a rimborsare quanto dovuto.

L'intermediario può inoltre segnalare il cliente non affidabile alla Centrale dei Rischi, segnalazione che compromette la possibilità di ottenere finanziamenti in futuro.

Per saperne di più:
La Guida pratica al mutuo, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it , presso tutte le filiali della banca, www.bccaquara.it

CONDIZIONI DI ACCESSO

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO CHIROGRAFARIO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Tasso fisso		
Importo totale del credito: € 30.000,00	Durata del finanziamento (mesi): 72	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 4,11%

In caso di mutui che prevedono un tasso variabile, **il TAEG ha valore meramente indicativo**
Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le eventuali penali derivanti dalla mancata esecuzione di uno degli obblighi previsti nel contratto, gli interessi di mora e i costi relativi a servizi accessori non obbligatori per la concessione del finanziamento.

Tipologia	Mutuo Chirografario a Tasso Fisso
Importo massimo finanziabile	30.000,00 euro
Durata	72 mesi (compresi 24 mesi di preammortamento)
Modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno commerciale
Modalità di erogazione	In unica soluzione alla stipula
Tipo tasso	fisso

TASSI

Tasso di interesse, parametro di indicizzazione e spread	3,963% Frequenza variazione tasso: Mensile Tasso effettivo in riferimento all'anno civile: 4,018% Il tasso così determinato resta fisso per tutta la durata del mutuo
Tasso di interesse di preammortamento	3,963% Frequenza variazione tasso: Mensile Tasso effettivo in riferimento all'anno civile: 4,018% Tasso applicato per tutto il periodo di preammortamento.
SPREAD TASSO MORA in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora.	1,5 punti percentuali in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora. Il tasso degli interessi di mora può essere modificato con l'accordo delle parti
Determinazione tasso	I dati del Rendistato sono diffusi una volta a settimana il lunedì tramite circuito Reuters. Sono resi noti al mercato mediante comunicato della Banca d'Italia, emesso, in genere, il 1° giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento.
	I dati mensili sono inoltre oggetto di pubblicazione sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", sul "Supplemento al Bollettino Statistico della Banca d'Italia - Mercato Finanziario" e sul sito Internet dell'Istituto (www.bancaditalia.it).
Spread	0,20%

SPESE

Spese per la stipula del contratto	
Istruttoria	€ 0,00
Spese stipula fuori sede	€ 0,00
Altre spese iniziali	€ 0,00
Spese per la gestione del rapporto	
Gestione pratica	

	Non previste
Incasso rata	Cassa: € 0,00 Presenza rapporto: € 0,00 SDD: € 0,00 dell'importo della rata
Accollo mutuo	Non previsto
Sospensione pagamento rate	Gratuita
Aliquota DPR 601	0,25%
Spese per avvisi	€ 0,00
Spese per decurtazione	0%
Recupero Spese Est. Ant. RATA	€ 0,00
Recupero Spese Est. Ant. MUTUO	€ 0,00 calcolato sul debito residuo
Spese rinegoziazione	€ 0,00
Spese agency fee	€ 0,00 Addebito posticipato a period. Annuale
Spese aggiuntive rate in mora	€ 0,00
SPESE PER RICERCA E COPIA (PER SINGOLO DOCUMENTO) - SPESE DI SPEDIZIONE ESCLUSE - ARCHIVIO CARTACEO IN HOUSE	€ 0,00 Per ogni documento richiesto. Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico Foglio Informativo.
Spese per primo sollecito	€ 0,00
Spese per secondo sollecito	€ 0,00
Spese altri Pegni	€ 0,00
Spese Pegno su titoli a garanzia	€ 0,00
Bolli Pegno su titoli a garanzia	€ 0,00
Spese altri Pegni	€ 0,00
Spese consulenze e garanzia Fondo	recupero spese per lavorazione ed acquisizione garanzia Fondo MCC con un massimo di € 0,00
Recupero spese portabilità	€ 0,00
Informativa precontrattuale	€ 0,00
Spedizione documentazione periodica	POSTA: € 0,00 CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 0,00 INFOBANKING: € 0,00
Spedizione variazioni condizioni	POSTA: € 0,00 CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 0,00 INFOBANKING: € 0,00

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

PIANO DI AMMORTAMENTO

Tipo di ammortamento	Francese
Tipologia di rata	Costante posticipata
Periodicità delle rate	Trimestrale
MODO PAGAMENTO INTERESSI	Interessi posticipati
MODO CALCOLO INTERESSI	Matematica
TIPO CALENDARIO	Giorni commerciali / 360
PERIODICITA PREAMMORTAMENTO	

	Trimestrale
BASE CALCOLO INTERESSI MORA	Capitale

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

ESEMPIO RAPPRESENTATIVO

Tasso fisso

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (mesi)	Importo della rata Trimestrale per un capitale di: € 30.000,00	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 1 anno	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 1 anno
3,963%	72	€ 1.410,65	€ 1.482,73	€ 1.340,65

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet (*www.bancaditalia.it*).

SERVIZI ACCESSORI

Spesa assicurativa	€ 0,00

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria	30 giorni lavorativi. I tempi massimi indicati decorrono dal momento di consegna della documentazione completa. Nel calcolo non si tiene conto dei tempi per l'assunzione di garanzie/assicurazioni esterne.
Disponibilità dell'importo	Appena dopo la stipula del contratto e la raccolta delle garanzie

ALTRO

Garanzie	Garanzia del Fondo Centrale di Garanzia PMI per il 100% della somma mutuata piu' altre eventuali garanzie personali

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il cliente in ogni momento può esercitare, senza alcun onere né spesa né penale, il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo:

- se il contratto di mutuo è stipulato o accollato a seguito di frazionamento per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento dell'attività economica o professionale da parte del mutuatario persona fisica;
- se l'estinzione anticipata totale del mutuo avviene nell'ambito di un'operazione di portabilità del mutuo.

In tutte le altre ipotesi, il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, corrispondendo un compenso nella misura sopra indicata.
L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto -tutto insieme- prima della scadenza del mutuo.

Recesso della banca

In determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che – incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme

alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l'immediato pagamento di quanto dovutole.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto
La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 10 giorni decorrenti dalla data di integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) All'Ufficio Reclami
Banca di Credito Cooperativo di Aquara
SS 18 Loc. Cerro
84047 Capaccio Paestum (SA)
indirizzo di PEC segreteria@pec.bccaquara.it
indirizzo di posta elettronica segreteria@bccaquara.it o ufficio.reclami@bccaquara.it
che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, lo stesso invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it ., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it .

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Imposta sostitutiva	Imposta pari allo 0,25% della somma erogata per mutui superiori a 18 mesi sull'ammontare del finanziamento.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.

Piano di ammortamento "francese"	*Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.*
Fondo di Garanzia per le PMI (L. 662/96)	*Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e gestito dal Medio Credito Centrale Spa (MCC).* *La sua finalità è quella di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese (PMI) mediante la concessione di una garanzia pubblica*.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati..
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Ammortamento	E' il processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate, comprendenti una quota capitale ed una quota interessi, calcolati al tasso convenuti nel contratto.
Costo per documento	Il costo "per documento" si intende a prescindere dal numero di pagine che lo compongono. Ad esempio: un estratto conto relativo ad un periodo, anche se consta di più pagine è considerato singolo documento